
IL DISEGNO PRELIMINARE DEL NUOVO CODICE PENALE

NOTE.

Svecchiati e sveltiti annosi istituti, semplificate involute configurazioni, risolte questioni, che ancora non trovavano assetto in una pacifica giurisprudenza, l'opera si presenta, da questo lato, degna della maggiore considerazione. E basterebbe por mente alla cooperazione nel delitto colposo (art. 112), che, senza ulteriori dubbiezze, accoglie il principio che rispetto alla colpa la volontà di commettere un reato non è in niuno, nè nell'autore, nè in quelli che vi partecipino; e, d'altra parte, la comune volontà, che contraddistingue il concorso, sta nell'operare volontario di ciascuno, che s'integra con l'operare volontario dell'altro; e tutti assieme producono quell'effetto, che, comunque non voluto, soltanto perché prevedibile, costituisce reato.

Così pure, in relazione al vizio totale e parziale di mente (art. 84, 85), la disposizione dell'art. 86 rimuove una buona volta tutti gli equivoci perpetuati, con grave danno della giustizia, specie nei giudizi di Assise, fermando implicitamente la distinzione tra le affezioni organiche, rientranti nella scienza psichiatrica, e stati emotivi e passionali, che comunque agitano, commuovano od esaltano.

Non potrebbe essere meglio chiarita e disciplinata tutta la materia, che va sotto la denominazione di diritto penale internazionale; ma, quanto all'istituto dell'estradizione (art. 12), si osserva, che, mentre risponde sempre più ai progrediti rapporti internazionali, pare strano non si applichi ad un cittadino italiano; tanto più che la

mutua fiducia tra le nazioni si è andata sempre più rafforzando, e, per essere le istituzioni penali giudiziarie sempre meno disformi, dovrebbe cessare l'avversione del sentimento nazionale alla consegna del cittadino.

Nell'epigrafe del titolo IV del codice in vigore non si fa cenno di responsabilità, perché, per tradizionale improprietà di linguaggio, sono riferite alle imputabilità anche le cause che escludono la responsabilità; mentre nel capo I del titolo IV del progetto in esame è fissato nettamente il carattere della imputabilità, richiamandosi le locuzioni « capacità d'intendere », « capacità di volere » (art. 81 e seg.), che si rinven- gono nella relazione, che accompagnava il progetto Zanardelli del 1877, come esplicative, l'una della formula « coscienza dei propri atti », l'altra della formula « libertà dei propri atti » (malattia della volontà), di cui nell'art. 46 del codice vigente; e le così dette cause di giustificazione si trovano ricondotte sotto la trattazione del reato (titolo III, capo I), tra le quali quella (art. 53): « esercizio di un diritto o adempimento d'un dovere » (art. 49 n. 1 cod. vigente; locuzione esplicativa, tratta anche questa dalla relaz. Zanardelli); ed è qui che con pochi tocchi il progetto rimuove dubbi ed equivoci vecchi e pur sempre nuovi, che crearono scuole teoriche e correnti contraddittorie diverse, cui si contrappone la convincente opinione di Orlando, proclamando il principio: « sub lege rex ».

In questa parte del libro I del progetto si trovano aggruppate norme, che, per avere opportunamente acquistato carattere di generale applicazione, non potevano trovare un posto migliore; senza dire della maggiore semplificazione e determinatezza di alcune di esse norme, e della geniale novità di altre (concause, art. 44; costringi- mento fisico o fisiologico, art. 49; errore di fatto, art. 50; errore determinato dall'altrui inganno, art. 51 ecc.).

Le misure di sicurezza, affermate come una vera moderna conquista, entrano coraggiosamente nel progetto, ben distinte dai mezzi repressivi, dalle sanzioni, cioè, e conseguenze giuridiche penali e civili dei reati, e avvisate come mezzi di prevenzione della delin- quenza; e in tutta l'organica costruzione accanto alla individualizzazione

giudiziaria della pena piglia posto la individualizzazione amministrativa delle sanzioni penali.

E questa si può dire la maggiore novità del progetto, già delineata nella sua relazione dal Ministro e scrupolosamente attuata dai codificatori.

Noi non ci indugiamo sulla pena di morte, sulla sua portata, sui suoi limiti di applicazione; ci pare soltanto che, a parte dettagli, modalità, casistica, ogni timorata coscienza si possa, in via generalissima, ben acquetare nella stessa parola di Cesare Beccaria, più volte in proposito fraintesa e piegata arbitrariamente ai propri intenti.

Vedonsi trapiantati nel progetto, nella loro interezza, istituti procedurali, così anatomizzati nelle fibre più riposte, che nella pratica giudiziaria, si può dir chiuso l'adito ad ulteriori dibattiti e ad arbitrarie interpretazioni. D'un tale trasferimento non è il caso di esaminare le ragioni, che non paiono neanche tutte di economia legislativa; senonchè vuoi perchè qui campeggia la voce « offeso », vuoi perchè il capo IV del titolo IV s'intitola: « Della persona offesa dal reato » e nell'art. 191 (ipoteca legale) è introdotta la voce « parte lesa »; di queste voci, cui si può aggiungere l'altra « danneggiato », si vorrebbe per definizione ben precisato il contenuto; tanto più che nella dottrina e nella giurisprudenza, con riferimento anche all'art. 7 del codice di proc. pen. in vigore, si trovano chiarite e distinte le rispettive nozioni.

Ma di fronte a tali innovazioni, che, senza dubbio, rappresentano notevoli progressi, non si può fare a meno di constatare che, rispetto a qualche istituto rigorosamente tracciato nel cod. vigente, il progetto abbia per via smarrito le direttive fissate e i limiti imposti dal Ministro, quando nell'aurea relazione scriveva: « Ai fini della riforma della nostra legislazione penale non occorrono radicali rivolgimenti, nè profonde trasformazioni. Sembrano invece sufficienti semplici ritocchi e prudenti emendamenti, rivolti assai più che al fine di sopprimere e modificare radicalmente norme esistenti, a quello d'integrare e di completare le norme attuali. Per tal guisa rimarrà immutato il sistema e inalterata la fisionomia generale del codice, e resteranno intatti i principi e i caratteri fondamentali degl'istituti penali ». Così scriveva il Ministro; ma la sua parola, purtroppo, non sempre è rimasta

ascoltata, in quanto che, più che intatti, come la redazione preannunziava, i principi e i caratteri fondamentali di qualcuno tra i più importanti istituti si vedono sgretolati e dispersi. E basterà qui indulgersi per poco sul concorso di più persone in uno stesso reato.

Nel cod. vigente questo è un istituto così saldo, così compatto, che in due articoli di una profondità e sobrietà giuridica incomparabili risolve nettamente questioni innumerevoli, che avevano per lo innanzi affaticato le menti dei giuristi, e creato nella stessa giurisprudenza dubbiezze, contraddizioni ed equivoci. L'art. 63, in una trasparenza cristallina, tiene ben distinta la correttezza fisica dalla morale, e nell'una annovera i concorrenti nella esecuzione (art. 63, 1.^a parte) e nell'altra i concorrenti intellettuali (art. 63, capov.); e nei concorrenti nella esecuzione senza tentennamenti avvisa sia l'esecutore che gli esecutori del reato, sia il cooperatore o i cooperatori immediati; e, discendendo alla correttezza morale, senza concorso di azione, con una felice formula, nella quale si contiene tutto che si sarebbe voluto specificare e quello altresì che la specificazione avrebbe forse omissa, è definito correo morale, concorrente intellettuale colui che ha « determinato » altri a commettere il reato. E, sgomberato il terreno del concorso principale, l'art. 64, con non meno lucidezza, configura quella categoria di concorrenti, che prestano aiuto all'aggressione del diritto altrui; ed anche qui le nette distinzioni tra le forme di complicità fisica, enucleate nei n. 2 e 3 di esso art. 64, e le due forme di complicità morale, enucleate nel numero 1.

Di fronte a così meravigliosa sintesi giuridica, accade che anche nel fatto (reato) più complesso commesso da più persone riesca agevole, dal viluppo di svariate responsabilità, distrigare quella di ognuno e nettamente graduarla.

Ed ora com'è stata rimanipolata nel progetto tutta questa delicatissima materia? « Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita (art. 107) »; e sin qui non si sa nè la specie del concorso, nè il grado di responsabilità di ognuno. Di determinazione al reato non si parla che rispetto a persona non imputabile, o non punibile (art. 108).

E, a proposito di circostanze, s'insinuano nell'art. 109, senza nessuna determinazione, le locuzioni « cooperazione nel reato » e « attività dei concorrenti », di cui non si sa la portata ; e nell'art. 113, Il capo, entra come di straforo la « istigazione » a commettere un reato.

Tra le circostanze aggravanti, di cui nell'art. 109, è quella che riflette un aumento di pena per coloro che siano concorsi nel reato previo concerto ; e la disposizione non pare giustificata, da che, se ne toglia i reati in rissa, non si sa immaginare nessuna figura di concorso, di cui uno degli elementi costitutivi non sia la *conscientia sceleris*. Così non si potrà certo dire che d'un istituto penale tanto delicato siano rimasti intatti i principi e i caratteri fondamentali.

Invece, in quanto al concorso di reati e di pene, pare la materia trovi completo assetto nel progetto. Pur mantenendo integro il principio che non si hanno tante responsabilità quanti sono i reati, ma è l'unica stessa responsabilità che si aggrava per ulteriori cause, rappresentate dai reati concorrenti, per modo che la responsabilità nè si rinnova, nè si moltiplica ; pur riferendo che la responsabilità unica aggravata dai reati concorrenti è giustificata dal principio rigorosamente scientifico che i reati non si accumulino, nè si assorbano tra loro, ma rechino un danno sociale progressivo, così che responsabilità unica e pena unica progressiva sono termini correlativi ; pur non spostando le basi dell'istituto, le norme dettate nel progetto rispetto a quelle che figurano nel codice vigente svecchiano tutto il sistema ; e basterebbe quella dell'art. 78, che sostituisce la farraginosa in vigore dell'art. 76.

Così pure, vedesi, in materia di reato unico e reato continuato (art. 79), abbandonato nei dettagli un sistema giustificato, più che da altro, dalla tradizione, e ricondotta l'una e l'altra nozione al suo vero rigore scientifico.

Risulta altresì d'un'esauriente semplicità la norma dell'art. 80, dove piglia il posto di norma unica quella dell'art. 77 del codice vigente ; e sono assai opportunamente eliminate le tre connessioni (connessione ideologica, connessione per vincolo di conseguenza, connessione per vincolo di occasione), che si prestano ad arbitrarie

interpretazioni. Assorbita razionalmente la figura del delitto mancato, sopravvive quella del tentato; senonché, uno degli elementi, onde quest'ultima s'integra « se l'azione non si compia », si può, per la sua indeterminatezza, confondere con la volontaria desistenza.

Una vera costruzione si ravvisa nel capo 2 titolo III « Delle circostanze del reato », sia perché nel progetto si vede nettamente delineato il carattere di « circostanza », per modo che la stessa provocazione (n. 2 art. 64) è considerata come tale, sia perché, incorporate con opportune modificazioni le poche sparse nel codice vigente, se ne vede introdotta una larga serie, che rispecchia fattori etici e sociali, non più a lungo da trascurare.

La parte speciale si propone e raggiunge due intenti: il primo quello di alleggerire e precisare e chiarire vecchi istituti e configurazioni, e da questo lato si potrebbe dire opera paziente di svecchiamento; e, perché risaltino le modificazioni e le innovazioni, a ciascuna disposizione del progetto è ravvicinato l'articolo del codice attuale, con leggi e decreti recenti. E vedonsi, per così dire, sorpassate molteplici questioni ancora dibattute nella dottrina e nella pratica e che diedero luogo a teoriche e opinioni diverse, principalmente quelle riferentisi al falso documentale e alle diverse specie di frodi. E le non poche disposizioni penali, che si sono seguite nelle svariate leggine speciali, si trovano tutte raggruppate e fuse nel progetto. Il secondo degli intenti, cui la parte speciale mira, è incriminare sia quel che, per lo innanzi, pareva non reclamasse sanzioni repressive (capov. art. 749), sia quel che, per i nuovi molteplici rapporti determinati dal rinnovamento della vita sociale, assume il carattere di fatto giuridico costituente reato; e, quel ch'è più, incriminando, colma lacune lamentate nel cod. in vigore (art. 660 - insolvenza fraudolenta; art. 348 - diffamazione di un pubblico ufficiale).

Con tutto ciò, di fronte a un così vivo rimaneggiamento d'istituti, a così nuovi atteggiamenti di configurazioni giuridiche, penetrato lo spirito trasformatore e innovatore del regime nei meandri più inesplorati della coscienza nazionale, per modo che delle ideologie del passato non sopravvive che un pallido ricordo, sorprende,

che in un'opera legislativa, odierna manifestazione più vera e maggiore di forze rinnovellate, che irrepugnabilmente si avanzano, figure, comunque disciplinate, quello che non si potrebbe definire altrimenti che avanzo di barbarie - il duello -, e un gesto nella sua vera essenza fascista non lo ricacci tra i reati comuni.

Un trentennio fa potevasi sentir parlare di tempi non maturi; ma oggi il vecchio armamentario di sfida, di portatori di sfida, di padrini o secondi, di uso delle armi in duello, di offesa per rifiuto di duello ecc. si frange contro lo spirito animatore del regime.

Ed ora due modeste considerazioni di ordine generale, che investono tutta l'opera.

La prima è che il progetto quà e là arieggia il trattato, specie in tutta quella parte che riflette la causalità, dove maggiormente abbondano le definizioni; la seconda, che l'opera si fraziona e diluisce in una casistica, che contrasta con la sobrietà sintetica, propria d'ogni codificazione.

In quanto alla forma, infine interverrà, naturalmente, come di consueto, l'opera del grammatico e dello stilista.

Noi non abbiamo creduto di far rilievi e molto meno appunti, ma soltanto qualche semplice constatazione; e confidiamo che una sapiente generale revisione, o meglio rimaneggiamento, darà all'Italia un codice, di cui possa menar vanto la legislazione fascista.

+ MANFREDO PINTO
dell'Università di Urbino.